

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)

Compenso dell'amministratore di condominio - Indicazione della voce di spesa nell'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)

In tema di condominio, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea, dell'approvazione del compenso a favore dell'amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l'invalidità della delibera, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017